



Comune di Garlasco
Provincia di Pavia
Area Territorio
Ufficio SUAP

***REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI
ESTETISTA,
TATUATORE,
ESECUTORE DI
PIERCING E
CENTRO***

ABBRONZATURA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 26.11.2003

Modificato con deliberazione di C.C. n. 19 del 29/03/2007

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag.3
Art. 2 ABROGATO	pag.3
Art. 3 ABROGATO	pag.3
Art. 4 ABROGATO	pag.3
Art. 5 ABROGATO	pag.3
Art. 6 Attività svolte nel domicilio	pag.4
Art. 7 ABROGATO	pag.4
Art. 8 ABROGATO	pag.4
Art. 9 ABROGATO	pag.4
Art. 10 ABROGATO	pag.4

CAPO II NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 11 Domanda di autorizzazione	pag.4
Art. 12 ABROGATO	pag.5
Art. 13 ABROGATO	pag.5
Art. 14 Modifiche	pag.5
Art. 15 Requisiti professionali dell'estetista	pag.5
Art. 16 Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità	pag.5
Art. 17 Trasferimento della sede	pag.6

CAPO III NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18 Requisiti strutturali e funzionali per l'esercizio dell'attività	pag.6
--	-------

CAPO IV ORARI E TARIFFE

Art. 19 Orari	pag.7
Art. 20 Tariffe	pag.7

CAPO V DISTANZE

Art. 21 Informazione e pubblicizzazione dell'attività	pag.7
Art. 22 ABROGATO	pag.7

CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 23 Controlli	pag.8
Art. 24 Sanzioni	pag.8
Art. 25 Abusivismo	pag.8
Art. 26 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	pag.8
Art. 27 Entrata in vigore	pag.8

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15 settembre 1989 n. 48 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 nonché dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dalla L.R. 11.07.1997 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Ddg 13.03.2003, n. 4259 "Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste".

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attuazione degli inestetismi presenti. Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche. L'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11 ottobre 1986, nonché delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla legge 1/90, allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

In particolare gli interventi di piercing sono consentiti esclusivamente sul lobo dell'orecchio. Il piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico-sanitarie simili, purchè da personale medico. Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica. L'applicazione di piercing può essere esercitata nei confronti di minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la potestà.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci e per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento.

Non sono soggette al presente Regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Autorizzazione Amministrativa all'esercizio

ABROGATO

Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione

ABROGATO

Art. 4 - Requisiti

ABROGATO

Art. 5 - Tipologia delle autorizzazioni

ABROGATO

Art. 6 - Attività svolte nel domicilio

L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettare tutte le disposizioni vigenti.

Art. 7 - Commissione Consultiva Comunale

ABROGATO

Art. 8 - Compiti della Commissione Consultiva Comunale

ABROGATO

Art. 9 - Funzione della Commissione consultiva comunale

ABROGATO

Art. 10 - Ricorsi

ABROGATO

CAPO II NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 11 – Denuncia di inizio attività

L'esercizio dell'attività è soggetto ad una comunicazione di inizio attività, che deve essere presentata al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome, nome, dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali agibili per esercitare l'attività.

Alla comunicazione dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali su scala 1:100, con allegata dichiarazione che gli stessi sono conformi alle norme urbanistiche;
- b) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale;
- d) copia del contratto d'affitto dei locali o altro atto che dimostri la disponibilità dei locali;
- e) autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL competente;
- f) atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione tecnica dell'azienda. Il direttore tecnico dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

L'utilizzo successivo all'inizio di attività di nuove attrezzature è soggetto alla sola comunicazione preventiva all'ASL. Stante le precedenti indicazioni regionali, non esiste alcun divieto alla coesistenza di attività estetiche e attività sanitarie purchè vi sia una chiara distinzione delle rispettive competenze e responsabilità sia per quanto riguarda gli operatori che le strutture. Tuttavia, in caso di strutture che erogano prestazioni specialistiche-ambulatoriali nella branca della medicina fisica e riabilitazione, queste non possono essere accreditate se vi è coesistenza con attività sportive, ludiche ed estetiche.

Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.

Art. 12 - Rilascio autorizzazione

ABROGATO

Art. 13 - Inizio attività

ABROGATO

Art. 14 - Modifiche

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'ASL.

Art. 15 – Requisiti professionali dell'estetista

Secondo l'attuale normativa, l'attività di estetista è esercitabile previa acquisizione di diploma, istituito nell'ambito dei corsi di formazione professionale regionali.

Le attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico-sanitarie similari, purchè da estetiste, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale regionali appositamente previsti, nei quali sia valutata l'abilità tecnica e la

conoscenza dei rischi sanitari e delle modalità per evitarli. Gli orefici e le profumerie che già eseguono tatuaggi o piercing al lobo auricolare senza essere in possesso dei requisiti suindicate potranno proseguire tali attività purché si attengano alle seguenti norme:

- seguire entro il mese di marzo 2008 appositi corsi di aggiornamento validati dalla regione o conseguano l'attestato di estetista
- provvedere alla comunicazione di inizio attività al Comune e all'A.S.L. competente, documentando che l'attività svolta è preesistente all'entrata in vigore della presente normativa.

Art. 16 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve inviare apposita comunicazione al competente Ufficio Comunale.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, succeda ad una attività esistente questi dovrà effettuare la comunicazione suindicata, allegando copia del contratto di cessione d'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'attività, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono essere titolari dell'attività per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

Art. 17 - Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare comunicazione al Comune osservando le norme del presente Regolamento.

CAPO III NORME IGIENICO - SANITARIE

Art. 18 - Requisiti igienico-sanitari, strutturali e funzionali per l'esercizio dell'attività

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento sono disciplinati dalle disposizioni vigenti.

Prescrizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività di estetista

- non sono consentite prestazioni, uso di apparecchi e somministrazione di prodotti riservati agli esercenti le professioni sanitarie;
- possono essere utilizzati unicamente taglienti monouso o preventivamente sterilizzati;
- la somministrazione di raggi UVA può avvenire solo previa acquisizione di consenso informato al trattamento che per il minore deve essere espresso da chi ne esercita la potestà;
- la somministrazione di raggi UVA deve essere registrata nominalmente su apposito registro.

Prescrizioni e limitazioni per l'esecuzione di tatuaggi

- L'effettuazione di tatuaggi può avvenire solo previa acquisizione di consenso informato al trattamento che per il minore deve essere espresso da chi ne esercita la potestà;
- l'effettuazione di tatuaggi deve essere registrata nominalmente su apposito registro (i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla L. 675 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza);
- prima dell'esecuzione del tatuaggio l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità in quanto non debbono essere eseguiti tatuaggi in presenza di ustioni o altre lesioni cutanee;
- in tutte le fasi della procedura di tatuaggio, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue, gli operatori devono indossare camice e guanti in lattice sterili monouso;
- aghi e taglienti che perforano la cute o comunque che vengono in contatto con le superfici cutanee o mucose debbono essere sempre ed esclusivamente sterili e monouso. Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati ad ogni utilizzo. I presidi riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione. Lo strumentario riutilizzabile va sterilizzato a vapore in autoclave a 121 ° C per un minimo di 21 minuti. Il materiale che per sua natura non può essere sottoposto a trattamento termico deve essere sottoposto a disinfezione ad alto livello. Prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello le attrezzature devono essere accuratamente pulite. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riutilizzo;
- nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici e sterili; tale condizione deve essere certificata da parte dell'autorità sanitaria nazionale o estera; per ogni soggetto, al termine del tatuaggio, la carica di pigmenti utilizzata deve essere eliminata anche se non esaurita;
- dopo l'uso gli aghi e gli altri taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione in appositi contenitori resistenti alla perforazione;

- i locali e le aree utilizzate per l'attività debbono essere mantenuti costantemente puliti e disinfettati nel rispetto del protocollo di detersione e disinfezione e la biancheria utilizzata deve essere sostituita dopo ogni prestazione;
- il protocollo di detersione, disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature e dei locali, depositato presso la competente A.S.L., deve essere eseguito scrupolosamente.

Prescrizioni e limitazioni per l'esecuzione di piercing

- L'esecuzione di piercing al di fuori del lobo auricolare può essere effettuata esclusivamente da personale medico;
 - l'effettuazione di piercing può avvenire solo previa acquisizione di consenso informato al trattamento che per il minore deve essere espresso da chi ne esercita la patria potestà;
- l'effettuazione di piercing al di fuori del lobo auricolare deve essere registrata nominalmente su apposito registro (i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla L. 675 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza);
- prima dell'esecuzione del piercing l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità, in quanto non debbono essere eseguiti piercing in presenza di ustioni o altre lesioni cutanee;
 - in tutte le fasi della procedura di piercing gli operatori devono indossare camice e guanti in lattice sterili monouso. È indispensabile inoltre l'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali e le precauzioni universali di cui al D.M. 28.09.1990 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV) sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione di presidi utilizzati;
- il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici. Quando si verifica uno spandimento consistente l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico. In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante la procedura di decontaminazione.
- aghi e taglienti che perforano la cute o comunque che vengono in contatto con le superfici cutanee e mucose debbono essere sempre ed esclusivamente sterili e monouso. Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati ad ogni utilizzo. I presidi riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione. Lo strumentario riutilizzabile va sterilizzato a vapore in autoclave a 121 ° C per un minimo di 21 minuti. Il materiale che per sua natura non può essere sottoposto a trattamento termico deve essere sottoposto a disinfezione ad alto livello. Prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello le attrezzature devono essere accuratamente pulite. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riutilizzo;
 - dopo l'uso gli aghi e gli altri taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla perforazione;
 - i locali e le aree utilizzate per l'attività debbono essere mantenuti costantemente puliti e disinfettati nel rispetto del protocollo di detersione e disinfezione e la biancheria utilizzata deve essere sostituita dopo ogni prestazione;
 - il protocollo di detersione, disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature e dei locali, depositato presso la competente A.S.L., deve essere eseguito scrupolosamente.

CAPO IV ORARI E TARIFFE

Art. 19 - Orari

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria. Non sussiste obbligo di chiusura infrasettimanale.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario. Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli feriali in zone turistiche.

Art. 20 - Tariffe

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della sede dell'esercizio stesso.

Art. 21 – Informazione e pubblicizzazione delle attività

Prima di ogni trattamento il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali indesiderati, come pure sulle controindicazioni. Prima dell'esecuzione di trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, tatuaggi e piercing deve essere acquisito il consenso informato al trattamento; in caso di minorenni il consenso deve essere rilasciato da chi ne esercita la potestà.

La pubblicizzazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane, ma non può prevedere in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti proposti.

CAPO V DISTANZE

Art. 22 - Distanze tra esercizi. Contingente

ABROGATO

CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 23 - Controlli

Gli agenti di Polizia Locale, della Forza Pubblica e di altri organi preposti, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 24 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e sanzionate a norma della legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 25 - Abusivismo

Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione delle attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

Art. 26 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere sospese per violazione delle disposizioni vigenti in materia. Qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati in sede di inizio attività può essere disposta la sospensione dell'attività. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 27 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nei termini e ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00, e abroga il precedente regolamento e ogni altra disposizione in materia.